

Il Tribunale avrebbe omesso di considerare i rischi irragionevoli e sproporzionati che l'applicazione di un'interpretazione così ampia della nozione di infrazione unica e continuata comporta per le imprese che non hanno partecipato a tutte le parti dell'infrazione, ma che, secondo il diritto nazionale, possono essere ritenute responsabili in solido per i danni che ne derivano.

Alla luce dell'attuale stato di armonizzazione europea delle norme in materia di risarcimento del danno, l'azione di regresso nei confronti dei condebitori solidali a livello nazionale non costituirebbe uno strumento adeguato per compensare in modo sufficiente l'ampia portata della responsabilità nei confronti dei terzi.

Sesto motivo: violazione dell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup>, nonché dei principi di legalità, di proporzionalità e di ne bis in idem quanto al calcolo dell'ammontare dell'ammenda

Il Tribunale, scegliendo l'anno 2004, avrebbe erroneamente confermato un anno di riferimento del valore delle vendite che non è rappresentativo per le ricorrenti e che non rispecchia né le dimensioni effettive né il potere economico delle stesse.

Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la Commissione, da un lato, non poteva fondarsi, ai fini della determinazione della responsabilità, su un'infrazione unica e continuata, vale a dire un cartello unico comprendente sia la «configurazione A/R» sia la «configurazione R», e, dall'altro lato, non poteva separare di nuovo, artificialmente, le diverse parti dell'infrazione, presunte inseparabili, ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda.

<sup>(1)</sup> GU 2003, L 1, pag. 1.

---

**Ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte del 2 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin — Germania) — flihtright GmbH / Iberia Express SA.**

(Causa C-186/17) <sup>(1)</sup>

(2018/C 399/37)

*Lingua processuale: il tedesco*

Il presidente della Terza Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 221 del 10.7.2017.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 21 agosto 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Simón Rodríguez Otero / Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal**

(Causa C-212/17) <sup>(1)</sup>

(2018/C 399/38)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 231 del 17.7.2017.

---

**Ordinanza del presidente della Corte del 2 agosto 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia, sostenuta da: Regno del Belgio, Repubblica federale di Germania, Repubblica d'Estonia, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana**

(Causa C-594/17) <sup>(1)</sup>

(2018/C 399/39)

*Lingua processuale: lo sloveno*

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

<sup>(1)</sup> GU C 412 del 4.12.2017.

---